



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "CENTRO STORICO"**

*Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado*

**Largo A. Gramsci, 3/4 – 47921 RIMINI (RN)**

Telefono: 0541.78.23.75 Fax: 0541.78.47.96

Codice M.I.: RNIC817007 - C.F. 91142610400

C.FATT.PA: UFLU42 - C.iPA: icics\_0

PEC: rnic817007@pec.istruzione.it E-MAIL: rnic817007@istruzione.it

SITO: www.centrostorico.edu.it

Circolare 349

Prot. vedi segnatuta

A tutto il personale docente e Ata dell'istituto

Alle famiglie degli alunni

Alla RSU di istituto

**Oggetto: Misure preventive anti-rischio COVID - tutela della salute degli alunni e del personale - gestione di eventuali casi sintomatici nelle scuole (rapporto ISS COVID n. 58/20 del 21/08/2020) - referenti COVID – 19 e gestione lavoratori alunni fragili.**

VISTO il piano scuola MI 2020 /21 (DM 39 del 26/06/20);

VISTO il Documento Tecnico sulle misure contenitive rischio COVID-19 nel settore scolastico;

VISTE le note USRER a.s. 2020 21 – “Materiali per la ripartenza”;

VISTO il verbale n.94 del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del 7/07/2020;

VISTO il rapporto ISS COVIDD58/2020 del 21/08/2020;

VISTE le indicazioni per l'attività di sorveglianza sanitaria e per la tutela dei lavoratori fragili a cura del medico competente;

Il dirigente scolastico, con la consulenza del medico competente, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in base all'aggiornamento documento di valutazione dei rischi (DVR), dispone le seguenti regolamentazioni da rispettare tassativamente fino al termine dell'emergenza COVID e comunque fino a nuove disposizioni del MI o dell'autorità sanitaria.

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita come per tutti i settori di attività, pubblici e privati, dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 20 9 settembre 1998 n.382).

Relativamente all'eventuale comparsa di casi e/o focolai da COVIDD 19, Vengono presentati qui gli scenari più frequenti:

**1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea di 37,5 °C o un sintomo compatibile con COVID 19 in ambito scolastico:**

- 1.1. L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare immediatamente il referente scolastico per COVID 19;

- 1.2. Il referente scolastico per COVID 19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutori legali dell'alunno; nel frattempo occorre accompagnare l'alunno in una stanza dedicata (o in un'area di isolamento) già predisposta a tale scopo;
- 1.3. Si procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto fisico con l'alunno;
- 1.4. Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto, che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID 19, e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno 1 m e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato ad un genitore o tutore legale o delegato. Occorre inoltre far indossare all'alunno la mascherina chirurgica nel caso in cui non ne sia già dotato.
- 1.5. Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in istituto per condurlo presso la propria abitazione, dovrà essere dotato di mascherina chirurgica.
- 1.6. La stanza dedicata o l'area di isolamento dovrà essere pulita e disinfettata immediatamente dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- 1.7. I genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID19, è tenuto a richiedere tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al dipartimento di prevenzione Asl. Quest'ultimo si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e per le procedure conseguenti:

1.7.1. **Se il test è positivo**, si notifica il caso e si avviano la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica secondo le indicazioni Asl.

Per il rientro in comunità sarà necessario attendere la guarigione clinica, cioè la totale assenza di sintomi. La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro.

Il referente scolastico COVID19 fornirà al Dipartimento Di Prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti e del personale che sono stati a contatto con l'alunno nelle 48 ore precedenti all'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento Di Prevenzione saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento Di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

1.7.2. **Se il tampone è negativo**, il paziente sospetto per infezione da Sars-Cov-2, a giudizio dal pediatra al medico curante, ripeterà il test a distanza di 2/3 giorni e resterà a casa comunque fino a conferma negativa del secondo test.

1.7.3. **In caso di diagnosi di patologia diversa dal COVID19**, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale che redigerà una attestazione che l'alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID19 di cui sopra, come disposto da documenti nazionali e regionali.

1.7.4. Il rientro dello studente risultato positivo all'infezione da COVID19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste.

## 2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5 °C un sintomo compatibile con COVID 19 presso il proprio domicilio:

2.1.1. L'alunno deve restare categoricamente a casa e i genitori devono comunicare con il pediatra o il medico di medicina generale;

2.1.2. Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID 19 richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione, che si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

2.1.3. Il rientro dello studente deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'assenza di positività a COVID 19

- 3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5 °C o un sintomo compatibile con COVID 19 in ambito scolastico**
  - 3.1.1.** E' necessario assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica. L'operatore sarà poi invitato ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico di medicina generale per la valutazione clinica necessario. Il medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico ;
  - 3.1.2.** Il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID 19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica il dipartimento di prevenzione.
  - 3.1.3.** Il dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'approfondimento delle indagini epidemiologiche le procedure conseguenti come indicato al punto 1. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID 19, il medico di medicina generale redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico di prevenzione per COVID 19 come disposto da documenti nazionali e regionali.
- 4. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5 °C o un sintomo compatibile con COVID 19 al proprio domicilio**
  - 4.1.** L'operatore deve restare a casa informare, il medico di medicina generale e comunicare immediatamente l'assenza all'ufficio, con certificato medico.
  - 4.2.** Il medico, in caso di sospetto COVID 19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica il dipartimento di prevenzione.
  - 4.3.** Il dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e procede come indicato al punto 1. In caso di diagnosi di patologia diversa dal COVID 19 il medico di medicina generale redigerà un'attestazione che l'operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico di prevenzione per COVID 19 come disposto dai documenti nazionali e regionali.
- 5. Nel caso di un numero elevato di assenze di studenti o insegnanti in una classe**
  - 5.1.** Il coordinatore di classe contatterà il referente scolastico COVID 19, che dovrà comunicare al dipartimento di prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze di studenti o di insegnanti.
  - 5.2.** Il dipartimento di prevenzione effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola di focolai di COVID 19 nella comunità.
- 6. Catena di trasmissione non nota**
  - 6.1.** Qualora un alunno risultasse "contatto stretto" e sintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il dipartimento di prevenzione valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena; sarà il dipartimento di prevenzione a provvedere alla procedura e ad allertare l'istituzione scolastica se del caso.
- 7. Alunno o operatore scolastico convivente di un "caso positivo"**
  - 7.1.** Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di "un caso positivo al COVID 19, su valutazione del dipartimento di prevenzione esso sarà considerato "contatto stretto" e posto in quarantena.
  - 7.2.** Eventuali suoi "contatti stretti", ad esempio compagni di classe, non necessitano di quarantena a meno che non sopravvenga una successiva valutazione del dipartimento di prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sull'alunno/operatore scolastico.
- 8. Se un alunno o un operatore scolastico risultano positivi si effettuerà una sanificazione straordinaria della scuola:**

8.1. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi fino a 7 giorni da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura: si provvederà a chiudere, arieggiare e poi sanificare, pulire e disinfettare tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

## 9. Collaborazione con il dipartimento di prevenzione

- 9.1. In presenza di casi confermati COVID 19, spetta al dipartimento di prevenzione della Asl competente territorialmente occuparsi dell' indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di ricerca e gestione dei contatti.
- 9.2. Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come “contatti stretti” del caso confermato COVID 19 il dipartimento di prevenzione provvederà la prescrizione della quarantena per i primi 14 giorni successivi all' esposizione.
- 9.3. Per agevolare le attività di tracciamento, il referente scolastico con il supporto dell'apposita commissione per l'emergenza COVID, dei coordinatori di classe e del personale dovrà:
- Fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato.
  - Fornire l'elenco degli insegnanti e educatori che hanno svolto attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato.
  - Fornire elementi per la ricostruzione di tutti i “contatti stretti” avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (o della raccolta del tampone che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della raccolta del tampone che ha portato alla diagnosi) .
  - Segnalare eventuali alunni e operatori scolastici con fragilità.

## 10. Elementi di valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera struttura

- 10.1. La valutazione dello Stato di “contatto stretto” è di competenza del Dipartimento Di Prevenzione e le azioni sono intraprese da tale dipartimento dopo una valutazione dell'eventuale esposizione.
- 10.2. Se un alunno o un operatore scolastico risulta positivo, il dipartimento di prevenzione valuterà la prescrizione della la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e a eventuali operatori scolastici esposti.
- 10.3. la chiusura di una struttura o di parte della stessa sarà valutata dal Dipartimento Di Prevenzione in base al numero di casi confermati, di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della Comunità di riferimento.
- 10.4. Il dipartimento di prevenzione potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire l'eventuale circolazione del virus.

## 11. Alunno o operatore scolastico “contatto stretto” di un “contatto stretto” di un caso

- 11.1. Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse un contatto stretto di un contatto stretto, ovvero senza contatto diretto con il caso, non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal dipartimento di prevenzione e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

## 12. Informazione e comunicazione

Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo molto importante per poter mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico. L'istituto, in collaborazione con tutto il personale docente e ATA e le figure preposte, sta svolgendo e continuerà a svolgere le seguenti azioni:

- Comunicazione delle azioni di contenimento e mitigazione del rischio contagio in ambito scolastico a ridosso dell'apertura dell'anno scolastico attraverso la diffusione e pubblicazione di documenti sul sito istituzionale della scuola, comunicazioni mirate, riunioni;
- Comunicazione di aspetti specifici relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria tramite apposite circolari;
- Pubblicizzazione e condivisione delle indicazioni delle azioni gestionali, organizzative, sanitarie didattiche, connesse con l'emergenza COVID 19;
- Comunicazione a cura dei docenti nelle varie classi e sezioni di pertinenza sulle misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e per l'assunzione di comportamenti responsabili e collaborativi da parte degli alunni;
- Corsi di formazione interna ed esterna su tali tematiche per i referenti COVID e per tutto il personale;
- Cartellonistica e documentazione destinate al personale, alle famiglie e agli alunni;
- Predisposizione di moduli per l'insegnamento dell'educazione civica correlati alle problematiche relative alla pandemia, in un'ottica di prevenzione e di comportamenti responsabili;
- Aggiornamento costante delle pagine web e delle circolari su tali argomenti.

### **13. gestione dei laboratori fragili (Rapporto ISS COVID19 n.58/2020 )**

In conformità con le indicazioni contenute nella circolare del ministero della salute n.14915 del 29/04/2020 e con la nota USR e ASL dell'Emilia Romagna n.8080 del 10/06/2020, vengono applicate le indicazioni del rapporto ISS n.58 e della legge 17 luglio 2020 n.77, che ha introdotto la sorveglianza sanitaria eccezionale assicurata dal datore di lavoro per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID 19 , o da esiti di patologie oncologiche ed allo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Viene definito fragile il lavoratore maggiormente esposto al rischio contagio, che presenti due o più patologie potenzialmente determinanti, in caso di infezione un esito più grave o infausto, anche in ragione di una maggiore esposizione al rischio di contagio.

L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

Pertanto che il lavoratore che ritiene di essere fragile richiede la visita al medico competente ex art. 41 D.Lgs. 81/08, Ad eccezione dei lavoratori che devono rientrare dopo 60 giorni di assenza, per i quali la visita è obbligatoria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo (si suggerisce comunque sempre di consultarsi con il proprio medico curante), si ricorda che le società scientifiche indicano di considerare tra le malattie croniche le seguenti condizioni patologiche, che sono quelle più frequentemente associate ai casi infausti di COVID 19:

- Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che richiedono terapie immunodepressive
- Patologie oncologiche attive negli ultimi 5 anni
- Patologie cardiache, ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pacemaker
- Patologie broncopulmonari croniche
- Diabete mellito insulino-dipendente, specie se scompensato
- Insufficienza renale cronica
- Insufficienza surrenale cronica
- Malattie degli organi emopoietici
- Malattie infiammatorie croniche, sindromi da malassorbimento intestinale
- Artropatie sistemiche, artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche

- Epatopatia cronica grave


C'è un generale consenso a considerare anche la gravidanza tra le condizioni di iper-suscettibilità. In particolare si consiglia di evitare per quanto possibile che una donna sia in fase contagiosa alla data del parto. A tal fine va valutato con cautela il posticipo del congedo di maternità.

È da considerare sempre in vigore la visita dal rientro dopo un'infezione COVID19. I lavoratori, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste, rilasciata dal Dipartimento Di Prevenzione territoriale di competenza, sono tenuti a richiedere la visita medica prevista dall'art. 41 c.2 lett.e-ter del decreto legislativo 81/2008 , al fine di verificare l' idoneità della mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell' assenza per malattia.

#### 14. Gestione degli alunni fragili

Fermo restando l'obbligo per la famiglia di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, la possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni sarà concertata tra il referente scolastico COVID 19 e il dipartimento di prevenzione Asl, in accordo con i pediatri di libera scelta o il medico di medicina generale nel rispetto della privacy, ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID 19.

#### Quadro riassuntivo dei comportamenti da mantenere in caso di sintomatologia riconducibile a COVID19 (allegato uno del rapporto COVID 19 58 2020 )



Rimini, vedi segnatura

Il dirigente scolastico  
 Lorella Camporesi  
 (documento informatico firmato digitalmente)